



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 37.60.28 – fax 0543 21.276
Info@ordineing-fc.it-----ordine.forli@ingpec.eu



CERTIFICATO
n. 50 100 8864

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER I COLLAUDI STATICI

(ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA NELLA SEDUTA DEL
31/03/2021

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – FINALITÀ	3
ART. 3 – REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI	3
ART. 4 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI	4
ART. 5 – DESIGNAZIONE DELLE TERNE DI COLLAUDATORI STATICI	4
ART. 6 – VALIDITÀ DELLE TERNE E MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ	4
ART. 7 – OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE	5
ART. 8 – TRASPARENZA DELLE ATTIVITÀ	5
ART. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI	5

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle funzioni previste a carico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena (di seguito "Ordine"), ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001.

In particolare, definisce i criteri per la formazione dell'elenco dei Collaudatori Statici nonché le modalità per la designazione, da parte dell'Ordine, dei professionisti esperti nel collaudo strutturale da inserire, di volta in volta, nelle terne segnalate ai richiedenti il servizio specifico.

Art. 2 – Finalità

L'Ordine, con il presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del rispetto dei principi di concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti per la designazione delle terne.

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Elenco dei Collaudatori Statici

La domanda di iscrizione nell'elenco dei Collaudatori Statici dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ordine nonché pubblicato sul sito istituzionale alla voce "*Modulistica*".

Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento), laurea magistrale (nuovo ordinamento) o equivalente (settore civili e/o ambientale);
- iscrizione alla sezione A dell'albo da almeno 10 anni;
- specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere degli ultimi 10 anni relative alla progettazione strutturale, alla direzione lavori e/o a collaudi statici in zona sismica; per ciascuna opera, dovranno essere indicati la tipologia costruttiva, una sintetica descrizione, gli incarichi svolti ed ogni altro elemento utile a classificare l'opera stessa;
- essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine;
- essere in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale continua;
- essere provvisto di adeguata copertura assicurativa.

La Segreteria dell'Ordine effettuerà una verifica del rispetto dei requisiti richiesti e quanto dichiarato in sede di domanda.

Art. 4 – Formazione dell'elenco dei Collaudatori Statici

L'elenco dei Collaudatori Statici viene formato a seguito della valutazione dei requisiti oggettivi di cui all'art. 3.

Successivamente alla compilazione della richiesta e quindi all'accoglimento della domanda, sarà data notizia al singolo professionista, via PEC, dell'avvenuto inserimento in elenco.

L'inserimento in elenco resta sempre aperto, salva la valutazione dei requisiti da parte del Consiglio dell'Ordine nonché della Segreteria ai fini dell'inserimento.

La revisione dell'elenco avviene con cadenza biennale.

Art. 5 – Designazione delle terne di Collaudatori Statici

La designazione delle terne avviene tramite il programma di gestione ISI che individuerà, attraverso il meccanismo del sorteggio, i nomi di cui all'elenco formato, previamente inseriti nel programma, garantendo così una giusta ed equilibrata rotazione delle nomine. La terna viene successivamente autorizzata dal Presidente dell'Ordine.

Il committente viene informato dell'avvenuta formazione della terna e dei nomi dei collaudatori estratti, a mezzo PEC. Nella stessa modalità, ossia tramite PEC, vengono informati della nomina su terna anche i tre professionisti: nella nota di trasmissione verrà fatto riferimento all'oggetto dell'intervento da collaudare, al Comune in cui ricade l'opera ed al protocollo apposto dall'Ordine sulla richiesta.

L'Ordine sospenderà dalle successive segnalazioni gli ingegneri nominati in una terna finché non sarà stato comunicato (dall'impresa o dall'Amministrazione o dall'ingegnere nominato) il nominativo dell'ingegnere prescelto.

Inoltre, i tre professionisti verranno esclusi dalle successive estrazioni fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- avvenuto sorteggio di tutti i professionisti inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 all'interno di una terna estratta;
- n. 2 anni dall'avvenuto ultimo sorteggio del professionista all'interno di una terna,

salvo il caso di comprovata incompatibilità nell'assunzione dell'incarico da parte del professionista.

Art. 6 – Validità delle terne e motivi di incompatibilità

Le terne inviate dall'Ordine restano valide fino a quando l'Ente o il soggetto richiedente non operi la scelta di un nominativo all'interno di essa.

Nel caso in cui si verifichi una delle seguenti tre condizioni, ossia

- il/i componente/i la terna fa/fanno presente l'esistenza di motivi per i quali sono previste condizioni di incompatibilità di legge;
- espressa rinuncia all'atto della nomina da parte del/i componente/i la terna;

- il/i componente/i la terna fa/fanno presente che nel triennio antecedente ha/hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; che ha/hanno svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; o che fa/facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare,

l'Ordine procede alla rettifica della terna designata inserendo altro professionista designato dall'elenco secondo le modalità di cui all'art. 5.

La sussistenza di motivi di incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata all'Ordine tramite PEC, prima di accettare l'incarico.

Art. 7 – Obblighi del Collaudatore

Oltre all'obbligo di cui all'art. 6, in caso di motivi ostativi all'accettazione dell'incarico, il professionista inserito in una terna designata dall'Ordine, una volta incaricato dal committente del collaudo, ha l'obbligo di comunicare la nomina all'Ordine entro 15 giorni dalla data dell'incarico.

Il ritardo o la mancata comunicazione rappresenta una violazione deontologica e comporterà per l'inadempiente l'esclusione dalle designazioni per due anni.

Art. 8 – Trasparenza delle attività

Al fine di dare riscontro del rispetto dei principi di concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti, l'Ordine pubblicherà trimestralmente sul proprio sito istituzionale l'elenco dei colleghi estratti in relazione alle richieste pervenute.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

Fino all'approvazione nonché formazione del nuovo elenco dei Collaudatori Statici di cui al precedente art. 4, sarà mantenuta l'attuale modalità di designazione delle terne.